

COMUNE DI COLLEDIMACINE

STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 31 del 23.12.2006

TITOLO I **ELEMENTI COSTITUTIVI**

Art.1_Il Comune

1. Il Comune è ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
2. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
3. Il Comune esercita le funzioni ad esso attribuite con legge statale e regionale nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione nella allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale, che per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante la gestione associata.
4. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito della Costituzione, dei principi generali in materia di organizzazione pubblica e dei decreti legislativi diretti all'individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione.

Art.2_Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria Comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.
2. Nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni il Comune si impegna a promuovere le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna
3. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute e attua idonei strumenti per renderlo effettivo.
4. Opere per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili e agli invalidi.
5. Adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
6. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
7. Promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e tradizioni locali.
8. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di Enti, Organismi ed Associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso anche agli Enti,

Organismi ed Associazioni.

9. I modi di utilizzo delle strutture dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento dove saranno previste tariffe e l'eventuale gratuità per particolari finalità di carattere sociale.
10. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
11. Promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti artigianali, turistici e commerciali, nel rispetto dell'ambiente.
12. Realizza interventi nel campo dell'edilizia pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
13. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo i piani ed i programmi di attuazione.
14. Individua nella conservazione delle risorse del proprio ambiente naturale la strada per garantire lo sviluppo della collettività e promuove tutte le attività produttive, commerciali, turistiche e di servizi con essa compatibili.

Art.3_ Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e della Comunità Montana, avvalendosi anche dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Comunità Montana, con la Provincia e la regione sono informati ai principi della cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia e ciò anche al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi.

Art.4_Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Colledimacine comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 Dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica.
2. Il Territorio del Comune si estende per Kmq. 11,39 posto a mt. 770 sul livello del mare, confinante, a Nord con il territorio del Comune di Lama dei Peligni, a Nord-Est con il territorio del Comune di Torricella Peligna, a Sud-Est con il territorio del Comune di Montenerodomo, a Sud-Ovest con il territorio del Comune di Lettopalena e a Ovest con il territorio del Comune di Taranta Peligna.
3. Il Territorio comunale non è diviso in frazioni.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede Comunale, in casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi della propria sede.

Art.5_ Albo Pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi del messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art.6_Stemma e Gonfalone

1. Lo stemma e i Gonfalone del Comune sono stati concessi con D.P.R. del 14.5.1966, il Gonfalone è fregiato della croce di guerra al valor militare, essendo stato decorato giusto D.P.R. 26.6.1975: Le rappresentazioni del gonfalone e dello stemma comunale sono inserite nel frontespizio del presente Statuto Comunale.

Art.7_ Beni Comunali

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
2. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824 del Codice Civile.
3. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.
4. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla legge.
5. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
6. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico o in questo rivestono un carattere pubblico, essi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla legge.
7. Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni che rivestono un'utilità puramente strumentale in quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti pubblici bisogni.
8. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili, e della Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'ente.
9. L'alienazione dei beni immobili avviene, di norma, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

TITOLO II **L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE**

Art.8_Organi

1. Sono organi politici elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco. Spettano loro le funzioni di rappresentanza democratica della comunità.

CAPO I

Art.9_Il Consiglio Comunale

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica nonché le cause di incompatibilità e decadenza sono regolati dalla Legge.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.
3. Il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti

urgenti ed improrogabili.

4. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, le funzioni vicarie sono esercitate dal Vice Sindaco così come verrà disposto dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art.10_ Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale, rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge, dal presente Statuto, e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.
5. il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni e provvede alla nomina dei propri Rappresentanti presso Enti operativi del Comune, ovvero da essi dipendenti o controllati"
6. Il Consiglio nomina altresì le Commissioni in cui è rappresentata la minoranza.
7. Nell'adozione degli atti fondamentali il Consiglio privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione perseguendo il raccordo con la programmazione della Comunità Montana, della Provincia, della Regione e dello Stato.
8. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
9. Il Presidente del Consiglio comunale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
10. Il Consiglio comunale può istituire delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia, di cui il regolamento disciplina l'organizzazione e ne determina i poteri.

Art.11_ Funzionamento

1. L'attività del Consiglio è disciplinata da apposito regolamento.

CAPO II_ I CONSIGLIERI COMUNALI

Art.12_ Consiglieri

1. L'elezione dei consiglieri, la durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune, la posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
2. Essi rappresentano l'intera comunità, alla quale rispondono; esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato nel pieno rispetto della legge e del pubblico interesse.

3. Nell'adempimento delle sue funzioni, il consigliere ha piena libertà di azione e di espressione di voto.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere indirizzate al Consiglio e devono essere assunte al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio, a norma di legge.

Art.13_Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni nelle forme stabilite, eventualmente, dal regolamento.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle istituzioni o dagli enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni, in loro possesso, utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi esplicitamente determinati dalla legge.
5. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale.
6. Consiglieri comunali che, senza giustificazione, resa per iscritto, da rendersi entro 10 giorni dall'assenza, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti.
7. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
8. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un proprio domicilio nel territorio comunale

Art.14_Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Il gruppo può essere costituito anche da un solo consigliere, nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Segretario comunale il nome del capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Segretario comunale le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.
4. Ai capigruppo consiliari, come sopra determinati deve essere effettuata dal Segretario comunale la trasmissione in elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta.

CAPO III_LA GIUNTA COMUNALE

Art. 15_ La Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune, nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La Giunta opera mediante l'approvazione di progetti operativi e programmi la cui attuazione viene affidata dal Sindaco ai responsabili dei servizi, secondo le modalità previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado.

Art. 16_ Elezioni e prerogative

1. I componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca, sono disciplinati dalla legge.
3. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

Art. 17_ Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori. Il Sindaco può nominare alla carica di assessore, anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità nonché di riconosciute doti professionali e/o esperienza amministrativa.

Art. 18_ Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa, in un apposito regolamento.
3. La Giunta Comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale.
4. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco, che fissa la data di riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
5. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano le funzioni di indirizzo sul funzionamento dei servizi nell'ambito dei settori di attività. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite con apposito decreto del Sindaco.
6. Il Sindaco, con apposita delega, può attribuire ai singoli assessori determinate sue competenze.
7. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio

Comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe vengono comunicate al Consiglio dal Sindaco con le stesse modalità.

8. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune.
9. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, i Presidenti delle Commissioni, il Difensore civico, i componenti degli organi di controllo ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.
10. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco o da chi la presiede e dal Segretario comunale.
11. Il Segretario cura l'invio dell'elenco delle deliberazioni adottate ai Capigruppo ed il deposito di copie delle stesse presso l'Ufficio di Segreteria, al quale i Capigruppo possono rivolgersi per ottenere le eventuali copie.

Art. 19_Atribuzioni

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale o ad alta discrezionalità che non ricadano nelle competenze del Sindaco, del Presidente del Consiglio e dei Responsabili delle aree e dei servizi, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - d) delibera in materia di dotazioni organiche e relative variazioni;
 - e) approva gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio;
 - f) determina le tariffe e le aliquote dei tributi secondo i criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - g) nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
 - h) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
 - i) propone al Sindaco la nomina e la revoca del Direttore Generale, la revoca del Segretario Comunale e il conferimento delle funzioni di Direttore Generale al Segretario;
 - j) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo Statuto ad altro Organo;
 - k) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatte salve le materie riservate agli altri organi;
 - l) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
 - m) adotta il piano esecutivo di gestione, su proposta del Direttore Generale, ed

- assegna le risorse per gli interventi di bilancio ai funzionari responsabili;
- n) fissa, ai sensi del disciplinare apposito e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore generale;
 - o) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
 - p) adotta il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - q) svolge ogni altra attività non riservata agli altri organi istituzionali o burocratici.

Art. 20_Deliberazioni degli Organi Collegiali

1. Gli Organi Collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge. L'atto viene approvato a maggioranza dei voti espressi.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e alle medesime possono partecipare, su determinazione sindacale, esperti, tecnici, funzionari, invitati a riferire su particolari problemi.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche; nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta".
5. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
6. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazioni, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute della Giunta e del Consiglio sono curate dal Segretario comunale. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.

CAPO IV_IL SINDACO

Art. 21_II Sindaco

1. Il Sindaco è capo del Governo locale e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite, delegate e conferite al Comune.
5. Il Sindaco sovrintende all'andamento generale dell'ente, provvede all'assunzione di iniziative di promozione, impulso e coordinamento nel suo complesso, dirige l'attività della Giunta, mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo, assicura la rispondenza degli atti agli indirizzi del Consiglio.

6. Esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge ed, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili ed urgenti in qualità di rappresentante della comunità locale.
7. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, servizi e uffici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
8. Il Sindaco coordina l'attività dei singoli assessori, può delegare ai singoli assessori e ai consiglieri l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione. Può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta.
9. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede, entro i termini previsti dalla legge, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
10. Il Sindaco nomina il Segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo nazionale.
11. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
12. Il Sindaco impartisce direttive ai Responsabili delle aree e dei servizi ed al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.
13. Il Sindaco, rappresenta l'Ente di fronte agli organi giurisdizionali, e previa autorizzazione della Giunta, ricorre e resiste in giudizio nell'interesse del Comune.

Art. 22_Il Sindaco quale Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo:
 - a) sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) emana gli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) sovrintende allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) sovrintende alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
 - e) adotta i provvedimenti necessari per assicurare gli adempimenti in materia di informazioni della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali nei casi previsti dalla legge.
2. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. Se l'ordinanza è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati,

senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

- 4.
5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 23_Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento.
2. Gli Assessori, in caso di assenza o di impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.
3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio.

TITOLO III L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I UFFICI E SERVIZI

Art. 24_Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, al presente Statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili delle aree e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore generale. Nel caso di conferimento al Segretario delle funzioni di Direttore generale, allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione concordata e determinata con il provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il Segretario Comunale inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai regolamenti comunali, o conferitagli dal Sindaco, per le quali la legge, il presente Statuto o i regolamenti comunali prevedano tale conferimento.

Art.25_Gli Uffici

1. La dotazione organica del personale è disciplinata da apposito regolamento, adottato dalla Giunta, in base ai criteri e agli indirizzi stabili dal Consiglio comunale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione degli uffici in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità e secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire fini istituzionali secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
4. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione

professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

5. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
6. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
 - struttura organizzativo-funzionale;
 - dotazione organica;
 - modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - diritti, doveri, sanzioni;
 - modalità organizzative della commissione di disciplina;
 - trattamento economico.

Art. 26_Forme di gestione dei Servizi

1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla normativa vigente.
3. Per i servizi a rilevanza economica, qualora sia separata dall'attività di erogazione del servizio, per la gestione delle reti e degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:
 - a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
 - b) di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica.
4. Per i servizi a rilevanza economica, ferme restando le disposizioni per i singoli settori e la disciplina comunitaria, l'affidamento del servizio di erogazione può avvenire:
 - a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
 - b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
 - c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
5. Per i servizi privi di rilevanza economica la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione o di azienda speciale, anche consortile, l'affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano, in

affidamento a terzi secondo le disposizioni di legge, nonché tra la forma singola o associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.

6. Per i servizi culturali e del tempo libero si può procedere mediante affidamento diretto ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate.
7. I rapporti tra Comune e soggetti erogatori dei servizi sono regolati da contratti di servizio.
8. Nell'organizzazione di servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
9. Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità Montana "Aventino Medio Sangro" l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi quando lo ritenga opportuno e quando la dimensione comunale non consente la loro realizzazione.
10. Il Comune sviluppa rapporti con altri enti, Comuni e Provincia, per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV **CONTROLLO INTERNO**

Art. 27_Principi e criteri

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, individua strumenti e metodologie adeguate a:
 - r) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - s) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - t) valutare le prestazioni del personale;
 - u) valutare, attraverso il controllo strategico, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. Per la disciplina dei controlli di cui al comma precedente il Comune adotta uno o più regolamenti.

Art. 28_Revisione economica-finanziaria

1. Il Consiglio comunale affida la revisione economica-finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli Albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di

deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
5. Nella relazione di cui al comma 3 il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

Art. 29_Rinvio

1. La materia relativa alla finanza e alla contabilità è riservata alla legge dello Stato, salvo quanto previsto dal presente Statuto e dall'apposito regolamento di contabilità

TITOLO V **ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE**

CAPO I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 30_Organizzazione sovracomunale

1. Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità Montana al fine di coordinare e organizzare unitamente agli stessi, propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II FORME COLLABORATIVE

Art. 31_Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge, attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art.32_Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero la esecuzione e la gestione di opere pubbliche, ovvero la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro organismi strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 33_Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico-imprenditoriale, qualora non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto dall'articolo precedente.

2. La convenzione deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio, negli Albi Pretori degli Enti contraenti.
3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente.
4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire, da parte dei medesimi Enti Locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art.34_Unione dei Comuni

1. In attuazione dei principi del presente Statuto, il Consiglio comunale, ove sussistono le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni, allo scopo di esercitare congiuntamente una serie di funzioni di loro competenza.

Art.35_Accordi di programma

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitino dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori, ed in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare, attraverso strumenti appropriati, quali piani finanziari, costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco, previa deliberazione d'intenti della Giunta, definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.
4. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso, deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO VI **PARTECIPAZIONE POPOLARE**

Art. 36_Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Ai fini del presente comma, il Consiglio adotta il regolamento delle forme di partecipazione.
2. Per gli stessi fini il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'Ente e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti.

3. Ai Cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. In quelle materie di esclusivo interesse locale possono essere attivate forme di consultazioni popolari.
5. Le consultazioni potranno svolgersi secondo la forma del coinvolgimento diretto tramite assemblea; tramite consultazioni, attraverso questionari o referendum popolari consultivi.

Art. 37_Referendum consultivi

1. Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale, per materie di esclusivo interesse locale e comunque su problemi di grande rilevanza che condizionano il vivere sociale della collettività.
2. Sono escluse da consultazioni referendarie le materie attinenti alle leggi tributarie, penali ed elettorali.
3. Il procedimento dei referendum consultivi su materie di esclusivo interesse locale può essere indetto:
 - a) su richiesta del Consiglio comunale;
 - b) su richiesta di almeno il 15% dell'elettorato attivo del Comune.
4. Per quanto riguarda le procedure attuative, queste saranno stabilite da apposito regolamento.
5. I Referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza di altre operazioni di voto e dell'onere finanziario per spese di attuazione il Comune se ne dovrà far carico.

Art. 38_Istanze, petizioni, proposte

1. Gli Elettori del Comune possono rivolgere al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio, per quanto riguarda le materie di loro competenza, e con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina, istanze e petizioni; possono altresì proporre deliberazioni o revoche di quelle esistenti:
2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono esaminate dagli organi competenti che sono tenuti a fornire le risposte o ad adottare i provvedimenti consequenziali entro il termine di trenta giorni dal ricevimento.
3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
4. Agli effetti dei precedenti commi, le istanze possono essere sottoscritte da uno o più elettori del Comune; le petizioni e le proposte da non meno di 1/10 degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. L'autenticazione delle firme deve essere fatta dal Segretario comunale o un suo delegato o da un notaio.

CAPO I ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 39_Principi generali

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso forme di incentivazioni previste dal successivo Art. 42, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazioni nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 40_Associazioni

1. Il Comune riconosce le seguenti associazioni che attualmente operano nel territorio:
 - a) Associazioni sportive, come strumento di base per la promozione di attività ludicosportive e ricreative e comunque idonee a favorire attraverso la partecipazione popolare il raggiungimento degli obiettivi sociali dello sport;
 - b) Associazione Alpini ed ex Combattenti, il ruolo di centro esponenziale di interessi differenziati, custodi di valori culturali, morali e di protezione civile;
 - c) All'Associazione Pro-Loco, iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale, iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso il Comune e a migliorare le condizioni generali del soggiorno, iniziative rivolte al raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo, assistenza ed informazioni turistica, attività ricreative, coordinamento di iniziative ed attività locali.
 - d) All'Associazione culturale "Clemente Di Leo", che svolge attività rivolte a diffondere l'opera poetica dell'omonimo poeta concittadino e a promuovere varie iniziative rivolte in particolare in favore dei giovani e dei lavoratori, atte alla educazione, alla partecipazione, alla solidarietà, attraverso l'organizzazione di mostre, convegni, concorsi, seminari.

Art. 41_Incentivazioni

1. Alle Associazioni ed ali Organismi di partecipazione il Comune assegna incentivazioni economiche nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.

Art. 42_Promozione e tutela di forme delle partecipazioni dei Cittadini

1. L'Amministrazione comunale, per la gestione di particolari servizi, può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organismi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.
2. Gli Organismi previsti dal comma precedente e quelli esponenziali di interesse circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzione di territorio; il relativo parere deve essere fornito entro 15 giorni dalla richiesta.

CAPO II DIRITTO DI ACCESSO

Art. 43_Diritto di accesso

1. Ai Cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il Regolamento, oltre ad enunciare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e delle norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 44_Diritto di informazione

1. Tutti gli Atti dell'Amministrazione e delle Istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali delle notificazioni e della pubblicazione all'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione del diritto di informazione.

TITOLO VII FUNZIONI NORMATIVE

Art. 45_Statuto

1. Il presente Statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, le forme di controllo e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio.
2. Lo Statuto stabilisce altresì le forme di collaborazione tra Comuni e Provincia, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini all'attività amministrativa.
3. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
4. La redazione del testo di revisione dello Statuto è demandata ad apposita Commissione consiliare composta da 3 componenti: 2 di maggioranza e 1 di minoranza.

5. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei 2\3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 46_Regolamenti

1. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni del Comune è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli art. 114, 117 sesto comma e 118 della Costituzione.
2. Nel rispetto dello Statuto il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
3. I regolamenti, la loro abrogazione o modifica, sono deliberati dal Consiglio o dalla Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai Cittadini.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della medesima deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 47_Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella normativa sugli enti locali e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 48_Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio: durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all'art.54, commi 2, 3, 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 .Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia,

necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste dal precedente comma secondo.

Art. 49_ Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei Regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.
2. I Regolamenti comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti.

Art. 50_ Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi. Entra in vigore trascorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.
2. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
3. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
4. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.